



Iscrizione N: BO13998
Il Presidente
della Sezione regionale Emilia Romagna
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

3

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a) e b);

Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 (pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti;

Vista la richiesta di iscrizione presentata in data 05/08/2010 registrata al numero di protocollo 32798/2010

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna di data 12/10/2010 con la quale è stata accolta la domanda d'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi:

4 - F

Dell'impresa **PIRANI S.R.L.**

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data 14/12/2010 con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/bancaria n. 523/10 e successiva appendice del 19/11/2010 prestate da **CASSA DI RISPARMIO DI CENTO SPA** per l'importo di Euro **41316,55** per la categoria 4 classe F

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa

Denominazione: PIRANI S.R.L.

Con Sede a: FINALE EMILIA (MO)

Indirizzo: VIA CASUMARO BONDENO, 34

CAP: 41034

C. F.: 00273470369

è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come segue:

Art. 2

(legale/i rappresentante/i)

GALLINI PIRANI FRANCO

codice fiscale: GLLFNC35L18A965D

carica: amministratore unico

(responsabile/i tecnico/i)

GALLINI PIRANI ANDREA

codice fiscale: GLLNDR62M31C469N

abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

4 - F

Elenco mezzi inerenti l'iscrizione:

PIRANI S.R.L.

Numero Iscrizione BO13998

Provvedimento di Iscrizione Ordinaria

Prot. n.46028/2010 del 17/12/2010



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
Dlgs 152/06

Targa: **13998 01**

Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

Materiale Pareti: FERRO

Spessore: 3 mm

Altezza Sponde: da 1100 mm a 2200 mm

Copertura: TELO

Ribaltamento: NO

Fenditure: SI

Note: CASSONE SCARRABILE APERTO TIPOLOGIA A

Targa: **13998 02**

Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

Materiale Pareti: FERRO

Spessore: 3 mm

Altezza Sponde: da 1200 mm a 2200 mm

Copertura: TELO

Ribaltamento: NO

Fenditure: NO

Note: CASSONE SCARRABILE APERTO A TENUTA TIPOLOGIA B

Targa: **13998 03**

Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

Materiale Pareti: FERRO

Spessore: 3 mm

Altezza Sponde: da 1100 mm a 2200 mm

Copertura: TELO

Ribaltamento: NO

Fenditure: SI

Note: CASSONE SCARRABILE APERTO CON GRU TIPOLOGIA G

Targa: **13998 04**

Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

Materiale Pareti: ALLUMINIO

Spessore: 30 mm

Altezza Sponde: da 1000 mm a 1400 mm

Copertura: TELO

Ribaltamento: NO

Fenditure: NO

Note: CASSONE SCARRABILE APERTO TIPOLOGIA P

Targa: **AB27005**

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

numero di telaio: ZCB22REL0C0042583

Materiale Pareti: ALLUMINIO

Spessore: 30 mm

Altezza Sponde: 1100 mm

Copertura: TELO

Ribaltamento: TRILATERALE


Fenditure: SI

Targa: **CE903SD**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

numero di telaio: WJME2NSJ004260142





Art. 3

(categorie, tipologie di rifiuti e mezzi utilizzabili)

Iscrizione Ordinaria

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
Classe: quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.
4 - F

Inizio validità: 14/12/2010
Fine Validità: 14/12/2015

Elenco mezzi:

Targa: **AB27005**
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **13998 01**
Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

Targa: **13998 02**
Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

Targa: **13998 03**
Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

Targa: **13998 04**
Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

Rifiuti per i mezzi sopraindicati

[01.01.02] [01.03.08] [01.04.08] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.12] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [02.01.04]
[02.04.01] [02.04.02] [02.07.01] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11]
[05.01.10] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] [06.09.02] [06.11.01] [07.07.12] [08.02.01] [08.02.02] [08.02.03]
[10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05] [10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.02.01] [10.02.02] [10.02.08]
[10.02.14] [10.02.15] [10.03.18] [10.03.24] [10.06.01] [10.06.02] [10.08.09] [10.08.11] [10.09.03] [10.09.06]
[10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.10.03] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10]
[10.13.11] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03]
[12.01.04] [12.01.15] [12.01.17] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07]
[16.01.03] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.06] [16.08.01] [16.08.03]
[16.08.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] [17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02]
[17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.05.04] [17.05.06]
[17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] [19.01.02] [19.01.18] [19.10.02] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.07]
[19.12.12]

[10.12.99] - fanghi di levigatura - mole abrasive di scarto - fanghi da taglio - rottami di piastrelle con smalto crudo

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla categoria 4 - F devono essere utilizzati per il traino di semirimorchi esclusivamente i seguenti trattori stradali:

Targa: **CE903SD**
Categoria veicolo: AUTOCARRO



Art. 4
(prescrizioni)

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
- 3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata dalla perizia giurata, deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni molestie e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
- 4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
- 6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
- 7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
- 9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.
L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
 - a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
 - b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
- 10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
- 11) In caso di sversamento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;





Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
Dlgs 152/06

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Camera dell'Economia

12) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 7, del Dlgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 16 del DM 406/98.

13) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'impresa iscritta deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 8 ottobre 1996, così come modificato dal DM 23 aprile 1999

14) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

Art. 5

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 17/12/2010

Il Segretario
- Dott. Emiliano Bergonzoni -

Il Presidente
- Dr.ssa Loretta Ghelfi -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

